SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1187)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARIOSTO, BUZIO, OCCHIPINTI, RIVA, ROCCAMONTE e SCHIETROMA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1978

Ammissione dei presidi incaricati ai concorsi ordinari e riservati a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte nonchè ai concorsi a posti di ispettore tecnico centrale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del disegno di legge che vi presentiamo per l'approvazione si propone di rendere attuabile quanto previsto nell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nei riguardi dei presidi incaricati nei licei artistici e negli istituti d'arte.

Riteniamo che sia giusto e necessario in quanto il citato articolo 133 — pur contenendo l'espressa volontà del legislatore di immettere in ruolo, con precedenza, i presidi incaricati — come è formulato non realizza tale volontà per i presidi incaricati nei licei artistici e negli istituti d'arte.

Tale articolo, infatti, nel dare il diritto di partecipare al concorso riservato, per i presidi dei predetti istituti o licei, pone delle condizioni che solo una irrilevante percentuale (circa il 5 per cento) dei presidi incaricati negli istituti d'arte e nei licei artistici può « per caso » possedere. Ciò dimostra l'ingiustizia e l'inattuabilità della norma di legge di cui all'articolo 133 che, prefiggendosi un determinato scopo, lo raggiunge solo nel limite di una irrilevante percentuale.

Una norma transitoria, in quanto tale, deve tener conto delle situazioni giuridiche pregresse alle quali si riferisce, e per questo, quindi, non può collocarsi con pretesa di requisiti nuovi rispetto ad un sistema giuridico che ha avuto valore fino al nascere della norma stessa. Con ciò ci riferiamo al possesso della laurea o del diploma di accademia di belle arti poichè è a tutti noto che il reclutamento del personale per la presidenza dei licei artistici o degli istituti d'arte non avveniva con il possesso di tali titoli di studio, ma con l'accertamento dei titoli artistico-professionali e culturali, e, in alcuni casi, anche fra i non insegnanti, e che tale accertamento ha sempre avuto valore determinante su un reale ed effettivo piano di capacità dirigenziale-didattiche e artistiche relative agli istituti di istruzione artistica.

L'altra condizione pretesa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, cioè il possesso di cinque anni di effettivo ruolo come docenti in particolari discipline, non solo contrasta con le norme in vigore fino al decreto stesso per il conferimento dell'incarico, ma nel settore dell'istruzione artistica è un requisito che solo pochi possiedono a causa del vuoto quasi completo

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

di concorsi nazionali ed a causa dell'enorme ritardo con cui sono procedute le nomine in base alle leggi speciali le cui graduatorie sono ancora da esaurirsi: basti per tutti ricordare che la legge n. 359 del 1968 ha visto le sue prime applicazioni il 1° ottobre del 1973.

Tenendo presente tutto quanto espresso, appare evidente che i presidi incaricati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, hanno acquisito il diritto di partecipare al concorso riservato con il quale il suddetto decreto intende soddisfare con precedenza le posizioni acquisite da presidi incaricati con il loro lavoro impegnato e costruttivo.

L'articolo 2 del disegno di legge si propone di determinare l'esistenza concreta di docenti che possono partecipare a concorsi ordinari a posti di preside di licei artistici e di istituti d'arte; e di rispettare i diritti acquisiti dai docenti che possono aspirare di partecipare a tali concorsi.

A tale scopo è necessario modificare l'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, in quanto, a causa dei titoli di studio previsti in tale articolo, i concorsi ordinari anzidetti andrebbero deserti o, ad essere ottimisti, vi potrebbe partecipare un numero di aspiranti (in possesso « casualmente » di tali titoli) tanto esiguo da doverlo ritenere lesivo del pubblico interesse.

Infatti, se si considera che, fino al 30 settembre 1975, il personale docente di ruolo di materie artistiche, professionali e di arte applicata è stato sempre reclutato con il possesso dei titoli artistico-professionali e culturali e non con il possesso dei titoli di studio previsti dal primo comma dell'articolo 28, emerge, con estrema chiarezza, che, ammesso che si facciano immediatamente i concorsi per gli insegnanti, fino al 1981 non vi possono essere docenti di dette materie, reclutati con il possesso di tali titoli di studio, che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, i cinque anni di servizio previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 sopracitato e, quindi, stante la mancanza di tali docenti, non vi sono insegnanti in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi ordinari a posti di preside di licei artistici e di istituti d'arte.

Per le condizioni sopra esposte, si richiama l'attenzione degli onorevoli colleghi sulla necessità e sull'urgenza dell'approvazione del presente disegno di legge, non solo per la tutela dei diritti di un personale che da anni svolge lodevolmente le mansioni di preside in detti istituti artistici, ma soprattutto nell'interesse dell'amministrazione, per assicurare un reclutamento di presidi di ruolo ed eliminare l'attuale situazione precaria che determina la presenza di presidi incaricati per il 100 per cento nei licei artistici e per il 70 per cento negli istituti d'arte. Situazione, questa, che, senza l'approvazione del disegno di legge proposto, certamente si protrarrà per molti anni.

Proponiamo inoltre, con l'articolo 3, di assicurare la stabile immissione nei livelli ispettivi di personale già fornito di valida esperienza nella funzione. A tale scopo l'articolo in questione consente la partecipazione al concorso riservato a quel personale, che, avendo l'anzianità prevista dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per la partecipazione ai concorsi per posti di ispettori tecnici, abbia in realtà già espletato almeno per un triennio funzioni ispettive.

La norma transitoria è determinata dall'apprezzamento dell'esperienza nello svolgimento della specifica funzione ispettiva, acquisita per altro in un periodo particolarmente difficile e delicato per la scuola italiana, qual è quello successivo all'entrata in vigore dei decreti delegati.

La proposta di ammettere al concorso riservato questo personale è dettata dalla necessità di non privare la scuola, in un momento in cui viene ad assumere un ruolo ed un assetto nuovo nel quadro di una gestione partecipata, di personale di provata serietà e riconosciuta esperienza per le funzioni ispettive.

L'articolo 3 si propone di colmare un grave vuoto esistente attualmente nel ruolo degli ispettori centrali in considerazione dell'urgenza di provvedere a soddisfare le particolari e inderogabili necessità dell'amministrazione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I posti di preside di liceo artistico e di istituto d'arte vacanti e disponibili, o determinati alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono messi a concorso riservato al personale docente di ruolo che sia o sia stato incaricato per almeno due anni della presidenza del corrispondente tipo di istituto alla data del 9 settembre 1978.

Art. 2.

Per i concorsi previsti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, si prescinde dai titoli di studio indicati nel primo comma dell'articolo 28 del decreto medesimo per il personale docente di materie artistico-professionali e di arte applicata nominato in ruolo nei licei artistici e negli istituti d'arte ai sensi di precedenti leggi che non prevedevano tali titoli.

Art. 3.

Sono indetti, per una sola volta, a posti di ispettore tecnico centrale, concorsi per titoli integrati da un colloquio, riservati al personale direttivo e docente degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, con nove anni di anzianità di effettivo servizio di ruolo, che abbia svolto funzioni ispettive per almeno tre anni scolastici anteriormente all'inizio dell'anno scolastico 1978-1979.

Art. 4.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa comunque incompatibili.